



## CONFINDUSTRIA ROMAGNA

### LAVORO

*Comunicazione L/16021 del 24/11/2021*

*a cura di Daniele Donati*

### **Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: novità**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021, recante l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La legge, in vigore dal 21 novembre 2021, ha confermato l'impianto del sistema introdotto dal D.L. n. 127, apportandovi alcune puntuali modifiche volte a semplificarne e chiarirne l'operatività.

In particolare, su richiesta di Confindustria, è stata introdotta la **possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass**, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

Per effetto di tale previsione, quindi, **il datore di lavoro viene legittimato** a ricevere la certificazione verde dei propri lavoratori, a conservarla, nonché ad accedere e a utilizzare la relativa data di scadenza al fine di esonerarli dai controlli.

In allegato riportiamo il testo della legge di conversione, unitamente alla nota illustrativa predisposta da Confindustria sulle novità introdotte.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

All/ti

- DL n. 127-21 convertito in L.n. 165-21
- Nota Confindustria 22-11-21 - Legge di conversione DL n. 127-2021

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle risultanze ispettive emerge il mancato perseguimento dello scopo mutualistico;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che l'ente non è più aderente alla suddetta associazione di rappresentanza;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente direzione generale, da un cluster selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo

comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Limentra società cooperativa» con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 06595320489), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Migliorini, nato a Monteverchi (AR) il 12 gennaio 1958 (codice fiscale MGLMR-Z58A12F656L), e domiciliato in Firenze (FI), piazza Pietro Leopoldo n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

*Il direttore generale:* SCARPONI

21A06768

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127** (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 2), **recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».**

AVVERTENZA:


Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 di-

cembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2021 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.



## Art. 1.

*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la *Commissione nazionale per le società e la borsa* e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai *soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino* sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la *verifica del rispetto* delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i *controlli* siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. *I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.* Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può

adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le *province autonome* e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. *Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.*

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunicati di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.


8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è *stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.*

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.



13. Le amministrazioni di cui *al comma 1* provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### Art. 2.

##### *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art.9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e *militari nonché* i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente *al mancato possesso* o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. *Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti* la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 *del presente articolo* agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai *commi 1 e 6* e, in quanto compatibili, quelle di cui ai *commi 2 e 3* si applicano anche al magistrato onorario e ai *giudici popolari*.

5. *Il responsabile* della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è *tenuto* a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al *comma 5* dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

#### Art. 3.

##### *Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:


«Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, *anche in qualità di discenti*, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai *soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino* sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la *verifica del rispetto* delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. *Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.*

5. I datori di lavoro di cui *al comma 1* definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che *i controlli* siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. *Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i*



*lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.*

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni *lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.*

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

#### Art. 3 - bis

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

*1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:*

«Art. 9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) — 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di

*prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».*

#### Art. 3 - ter

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale

*1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.*

#### Art. 3 - quater

Misure urgenti in materia di personale sanitario

*1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.*

#### Art. 4.

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;



b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.»

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-*quinquies*. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sa-

nitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-*quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

#### Art. 4 - bis

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 5.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente

«c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordi-



cesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui *al comma 2, lettera c-bis*), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

#### Art. 6.

##### *Misure urgenti per lo sport*

1. Le somme trasferite *alla società Sport e Salute s.p.a* per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'*emergenza da COVID-19*, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento *al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

#### Art. 7.

##### Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 1, comma 621-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. *a)* al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; *b)* al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative*

1. Entro il 30 settembre 2021, il *Comitato tecnico-scientifico* di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e succes-

sive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

#### Art. 8 - bis

##### Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti

1. *Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.*

#### Art. 9.

##### *Disposizioni di coordinamento*

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 9-*bis*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 10 - bis

##### Clausola di salvaguardia

1. *Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

21A06912





Obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro

Le novità previste dalla legge n. 165/2021 di  
conversione del DL n. 127/2021

Nota di Aggiornamento

22 novembre 2021





## **Sommario**

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Consegna della copia del <i>green pass</i> al datore di lavoro</b>	<b>2</b>
<b>3. Ulteriori novità</b>	<b>4</b>

## 1. Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021**, recante l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. *green pass*, per l'accesso ai luoghi di lavoro (per maggiori informazioni, v. [Nota di aggiornamento 27 settembre 2021: "L'estensione del Green pass al lavoro privato. Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127"](#); [Nota di aggiornamento 15 ottobre 2021: "DPCM 12 ottobre 2021. Novità sulle modalità di controllo dei green pass"](#)).

La legge, in vigore dal **21 novembre 2021**, ha confermato l'impianto del sistema introdotto dal DL n. 127, apportandovi alcune puntuali modifiche volte a semplificarne e chiarirne l'operatività.

Di seguito, le principali novità introdotte in sede di conversione.

## 2. Consegna della copia del *green pass* al datore di lavoro

La legge di conversione del DL n. 127 ha introdotto la **possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio *green pass***, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-*septies*, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021). Tale previsione recepisce una proposta di Confindustria, volta a semplificare e razionalizzare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Sul piano sistematico, la nuova norma non compromette né l'obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro, né la sua finalità di sanità pubblica, né le prerogative organizzative del datore di lavoro inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli e al meccanismo della comunicazione preventiva del mancato possesso della certificazione.

Quanto al **sistema *green pass***, infatti, la nuova misura collega alla consegna volontaria del certificato l'esonero non già dal possesso della certificazione verde COVID-19, ma dalle verifiche continuative/periodiche da parte del proprio datore di lavoro.

Sotto il **profilo epidemiologico**, poi, si ritiene che, nel contesto lavoristico, l'esenzione dai controlli durante il periodo di validità del *green pass* non presenti rischi legati all'impossibilità di rilevare la perdita sopravvenuta della validità della certificazione; infatti, in virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato (peraltro, occorre considerare che, se la perdita della validità di un *green pass* derivasse dal contagio del COVID-19, salvo l'obbligo del lavoratore di informare il datore di lavoro ai sensi del Protocollo di sicurezza anti contagio, il datore di lavoro riceverebbe la corrispondente certificazione di malattia e al lavoratore non sarebbe, pertanto, consentito l'accesso al luogo di lavoro).

In merito alle **prerogative organizzative del datore di lavoro**, si ritiene, in primo luogo, che la richiesta di consegna del *green pass* non impatti *tout court* sul sistema di controllo nel frattempo implementato per l'accesso ai luoghi di lavoro. Infatti, la nuova norma lascia impregiudicata la discrezionalità del datore di lavoro nella definizione delle modalità di svolgimento delle verifiche *ex art. 9-septies*, co. 5, primo periodo del DL n. 52/2021. Pertanto, considerato che l'esonero dalle verifiche - conseguente alla consegna del *green*

*pass* - risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (*i lavoratori possono richiedere di consegnare*), l'implementazione della consegna del *green pass* - a seguito di richiesta dei lavoratori - deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all'attuazione delle relative semplificazioni.

Quanto, poi, al meccanismo della comunicazione preventiva, si evidenzia che essendo la consegna della certificazione libera e volontaria per il lavoratore e avendo i *green pass* scadenza diversa (a prescindere dalla loro volontaria consegna), il **datore di lavoro continua a essere legittimato a richiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente il mancato possesso di un certificato valido** ai sensi dell'art. 9-*octies* del DL n. 52/2021.

Più in generale, poi, la nuova norma **supera ex lege la questione dello squilibrio tra le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore** che, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, impediva ai datori di lavoro di ricevere la certificazione consegnata volontariamente dal lavoratore. Come anticipato, è la stessa legge ad associare alla consegna del *green pass* l'esonero dalle verifiche per il lavoratore interessato, rimettendo peraltro alla libertà dello stesso la scelta di avvalersene o meno, senza quindi alcun pregiudizio per la propria autodeterminazione e la riservatezza delle informazioni che lo riguardano. Ne consegue che, in virtù dell'abilitazione normativa alla consegna della certificazione verde COVID-19, il **datore di lavoro è legittimato a riceverla e a conservarla, nonché ad accedere e a utilizzare la relativa data di scadenza, al fine di esonerare, per tutta la durata, il lavoratore intestatario dai controlli continuativi/periodici**.

Inoltre, l'esonero è destinato a operare in base a ogni tipologia di *green pass*, ben potendo il lavoratore con certificazione di tampone negativo avvalersi, nel periodo di validità, del nuovo esonero dalle verifiche, con conseguente conferma della sostanziale equivalenza ai fini di legge - e, nello specifico ai fini dell'esonero dai controlli - delle varie categorie di *green pass*, in linea con quanto previsto dal Regolamento Ue n. 953/2021 sull'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito Ue (v. Considerando n. 20 "*Il rilascio dei certificati ... non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato*").

Quanto all'**operatività della nuova norma**, come anticipato, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all'esonero dalle verifiche. A tal fine, si segnalano alcuni elementi da considerare in vista dell'eventuale implementazione della consegna dei *green pass* da parte dei lavoratori:

- informare i lavoratori della facoltà loro riconosciuta dall'art. 9-*septies*, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 e delle modalità per avvalersene, evidenziando di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi variazione della validità del proprio *green pass*. Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli *green pass*;
- prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi COVID-19, individuando con atto formale i soggetti incaricati e riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del *green pass*, il soggetto incaricato debba comunque

effettuare un controllo *una tantum* (mediante la App VerificaC19) per accertarsi della autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione ricevuta;

- sotto il profilo della protezione di dati personali: **i)** integrare l'informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del *green pass* (*ex multis*, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-*septies*, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; *retention*: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell'obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro); **ii)** applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi COVID-19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).
- limitare ai lavoratori che non consegnano copia del *green pass* l'esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. App VerificaC19; Portale istituzionale INPS; sistemi integrati).

### 3. Ulteriori novità

La legge di conversione del DL n. 127/2021 è intervenuta anche sui seguenti temi:

- **ambito di applicazione:** l'obbligo di possesso del *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro è stato espressamente esteso anche a coloro che vi accedono in qualità di discenti (art. 9-*septies*, co. 2 del DL n. 52/2021);
- **lavoratori in somministrazione:** la verifica del possesso del *green pass* per i lavoratori in somministrazione **è stata espressamente posta a carico dell'utilizzatore**. A carico del somministratore, invece, è stato posto **l'onere di informare i lavoratori** circa la sussistenza dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-*septies*, co. 4 del DL n. 52/2021);
- **sospensione dei lavoratori sprovvisti di *green pass* nelle imprese con meno di 15 dipendenti:** è stato precisato che la **durata massima** del periodo di sospensione e della corrispondente durata dei contratti di lavoro stipulati per la sostituzione è di **10 giorni lavorativi**. Mentre, quanto al rinnovo di tali contratti di lavoro, esso **diviene liberamente consentito fino al 31 dicembre 2021**, senza più il previgente limite di un solo rinnovo. Inoltre, con riferimento al lavoratore sospeso, è stato espressamente previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché l'assenza di conseguenze disciplinari nei suoi confronti (art. 9-*septies*, co. 7 del DL n. 52/2021);
- **scadenza della validità del *green pass* in corso di prestazione lavorativa:** in linea con quanto già anticipato in una FAQ governativa (FAQ n. 12), è stato previsto che la scadenza della validità del *green pass* in corso di prestazione lavorativa non comporta l'applicazione né delle sanzioni disciplinari (*ex art.* 9-*septies*, co. 8 del DL n. 52/2021), né della sanzione amministrativa pecuniaria (*ex art.* 9-*septies*, co. 9 del DL n. 52/2021) e che, quindi, il lavoratore con *green pass* scaduto può restare sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno (art. 9-*novies* del DL n. 52/2021). Sul punto, occorre precisare che, essendo l'obbligo di *green pass* disposto dalla legge "ai fini

*dell'accesso nel luogo di lavoro", per evitare le sanzioni, il lavoratore trovato sprovvisto di certificazione in corso di validità all'interno del luogo di lavoro dovrà dimostrare - esibendo la data e l'ora di scadenza della propria certificazione - che, al momento dell'accesso, era in possesso di un *green pass* valido;*

- **campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione:** è stato previsto che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Per tali campagne, dirette alla tutela della salute dei lavoratori e al contrasto e al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente.